

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO-SEDE DI ROMA

SEZIONE QUARTA

DECRETO PRESIDENZIALE

Visto l'articolo 27 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137;

Considerato che allo stato non risulta emanato il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio relativo allo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio da remoto, stante la mancanza dei relativi provvedimenti attuativi;

visto l'articolo 27 comma 2 del citato d.l. n. 137/2020;

ritenuto che possa trovare immediata applicazione la previsione alternativa che prevede che le controversie fissate per l'udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

visti gli articoli 33, 34 e 61 del Decreto legislativo 31.12.1992 n. 546;

DECRETA

Le controversie fissate per le udienze, anche camerali, fino al 31 gennaio 2021 passano in decisione allo stato degli atti, senza la presenza dei difensori delle parti;

nel caso in cui risulti già fissata la pubblica udienza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 21.12.1992 n. 546, ovvero la camera di consiglio ai sensi dell'art. 52 del citato decreto legislativo n. 546/92, ed almeno una delle parti insista per la discussione, ovvero per essere sentita in camera di consiglio, con apposita istanza notificata alle altre parti costituite e depositata entro due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione, il Presidente del collegio giudicante assegna termine non inferiore a giorni dieci prima dell'udienza o della camera di consiglio per deposito di memorie conclusionali e giorni cinque prima dell'udienza per memorie di replica, fissando la nuova udienza a data fissa;

ove non sia possibile il rispetto dei suddetti termini, il Presidente del collegio giudicante rinvia la trattazione della controversia a nuovo ruolo;

nel caso in cui dovesse intervenire il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale di cui all'articolo 27 comma 1 cit, sarà dato avviso alle parti costituite con nuovo provvedimento;

Manda alla Segreteria di comunicare il presente decreto alle parti costituite nelle controversie fissate per le udienze sino al 31 gennaio 2021.

Roma 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Carlo Taglienti